

*Il modello 730 rappresenta il modello di dichiarazione dei redditi piu' semplice per lavoratori dipendenti in servizio o in pensione, poiché evita di fare calcoli complessi o file estenuanti in banca o alla posta: sarà infatti il datore di lavoro a provvedere agli addebiti o agli accrediti direttamente in busta paga nel mese di luglio (per i pensionati a decorrere da agosto/settembre).*

Avvalendosi di un centro di assistenza fiscale, CAF, e presentando il modello 730 precompilato, non si paga nulla; negli altri casi ogni CAF è libero di stabilire la cifra per l'assistenza fornita.

Le date da ricordare differiscono a seconda che sia il datore di lavoro a fornire l'assistenza oppure sia un CAF.

In tale ultimo caso, più frequente, è importante innanzitutto ritirare il CUD (ex modello 101) ossia il documento che certifica i redditi percepiti e le ritenute subite nel corso del 2003. Entro il 15 giugno 2004 va presentato il modello 730 e la busta contenente il 730-1 per la scelta del destinatario dell'otto per mille. Entro il 30 giugno 2004 riceverete dal CAF copia del 730 ed il prospetto di liquidazione 730-3, che è consigliabile controllare confrontandolo con i calcoli eseguiti da voi stessi. A partire da luglio 2004 si riceverà la retribuzione maggiorata dei rimborsi IRPEF oppure decurtata dagli addebiti IRPEF. In caso di addebito è possibile scegliere la rateizzazione da 2 a 5 rate indicando tale opzione al rigo F7 casella 3 del mod.730, con aggiunta degli interessi pari al 5% degli importi.

Se invece vi fate assistere direttamente dal datore di lavoro le date sono anticipate come segue: entro il 15 marzo riceverete il CUD; entro il 30 aprile presentare il modello 730 e la busta contenente il 730-1 per l'otto per mille; entro il 16 giugno riceverete dal sostituto d'imposta copia del 730 ed il prospetto di liquidazione 730-3.

Per tutti: entro il 30 settembre 2004 si deve comunicare per iscritto al datore di lavoro l'eventuale intenzione di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore. A novembre 2004 sarà presente in retribuzione l'eventuale trattenuta delle somme dovute a titolo di acconto per l'IRPEF (non rateizzabile). Se la retribuzione risultasse insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dello 0.4% mensile, sarà trattenuta nella retribuzione del mese di dicembre.